

Convenzione di finanziamento

La presente convenzione è stipulata tra:

l'**Autorità di Gestione** del programma "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" FESR 2021-2027 della Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige nella persona del Direttore d'ufficio **xxxx**

e

il beneficiario capofila **xxxx**
rappresentante legale o soggetto con potere di firma **xxxx**

per il progetto

titolo: **xxxx**

codice progetto: **EFR xxxx**

acronimo: **xxxx**

codice CUP: **xxxx**

Quadro normativo:

- Regolamento (UE) 2021/1060 s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1058 s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/06/2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e con disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. della Commissione del 17/06/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE (trattato sul funzionamento dell'Unione europea) ove pertinente;
- Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15/07/2022;
- Programma Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 della Provincia Autonoma di Bolzano CCI 2021IT16RFPR012, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 7196 del 05/10/2022;
- Decreto n. 24663 del 20/12/2022 riguardante l'approvazione delle Norme specifiche del programma di ammissibilità della spesa s.m.i.;
- Decreto del Presidente della Repubblica concernente i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2021-2027 (nelle

more dell'approvazione trova applicazione per analogia il Decreto n. 22 del 05/02/2018 contenente la disciplina di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2014-2020);

- Linee guida per la visibilità e la comunicazione 2021-2027 FESR | FSE+ | Interreg Italia-Österreich, approvate con decreto della Direttrice della Ripartizione Europa n. 24705 del 22/11/2022;
- *(Per progetti a titolarità)* Convenzione quadro **xxxx**;
- *(Per progetti a regia)* Decreto della Direttrice della Ripartizione Europa n. **xxxx** del **xxxx** riguardante il "**xxxx**", codice CAR **xxxx**;
- Domanda di finanziamento prot. n. **xxxx** del **xxxx** inclusi allegati e integrazioni nella versione in vigore, così come le eventuali prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Comunicazione di approvazione;
- Decreto del Direttore dell'Ufficio per l'integrazione europea n. **xxxx** del **xxxx** riguardante la valutazione definitiva delle domande inoltrate;
- Lettera dell'Ufficio per l'integrazione europea prot. n. **xxxx** del **xxxx** riguardante l'approvazione del progetto;
- Decreto della Direttrice della Ripartizione Europa di impegno della spesa n. **xxxx** del **xxxx** per il progetto in oggetto.

Articolo 1

Oggetto della convenzione di finanziamento

- 1) La presente convenzione di finanziamento definisce le condizioni per la sovvenzione del sopracitato progetto, il piano finanziario ed i termini e le modalità dell'attuazione del progetto.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione di finanziamento, si applica la vigente normativa europea, statale e provinciale.

Articolo 2

Ammontare dei costi progettuali approvati e del contributo FESR

- 1) I costi approvati del progetto ammontano a complessivi **xxxx** €
- 2) Nell'ambito e ai sensi di tutte le norme e regolamentazioni citate nella presente convenzione di finanziamento al beneficiario capofila viene concessa una sovvenzione pubblica nell'entità massima di **xxxx** € (pari al **xxxx** % dei costi complessivi approvati) per il cofinanziamento del suddetto progetto con il Fondo europeo per lo sviluppo regionale. *Il beneficiario capofila distribuisce l'aiuto liquidato ai partner aderenti al progetto in base ai loro costi ammessi.* La sovvenzione pubblica è composta da:

LP: **xxxx**

Costi complessivi **xxxx** €

Contributo pubblico **xxxx** %, pari a **xxxx** € dei costi complessivi, così suddiviso:

- FESR (40%) **xxxx** €
- mezzi statali (42%) **xxxx** €
- mezzi provinciali (18%) **xxxx** €

PP1: xxxx

Costi complessivi **xxxx €**

Contributo pubblico **xxxx %**, pari a **xxxx €** dei costi complessivi, così suddiviso:

- FESR (40%) **xxxx €**
- mezzi statali (42%) **xxxx €**
- mezzi provinciali (18%) **xxxx €**

(in caso di aiuti) La sovvenzione pubblica costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo del Regolamento (UE) n. 651/2014 s.m.i. Ai sensi del Decreto n. 115 del 31/05/2017 del Ministero dello Sviluppo Economico, la sovvenzione ossia l'aiuto individuale è stato registrato nel Registro nazionale aiuti con Codice Concessione - COR n. **xxxx**.

3) La sovvenzione viene concessa esclusivamente per il progetto approvato dall'Autorità di Gestione. La domanda di finanziamento, inclusi allegati e integrazioni nella versione in vigore, così come le prescrizioni e raccomandazioni descritte nella Comunicazione di approvazione sono parte integrante di questa convenzione di finanziamento.

4) L'importo esatto del finanziamento pubblico è calcolato sulla base dei costi ammissibili controllati e dichiarati ammissibili. La sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi effettivamente sostenuti o altra forma prevista dall'articolo 53 del Regolamento (UE) 2021/1060 s.m.i.. Il piano finanziario approvato del progetto prevede le seguenti forme: **(informazioni variano a seconda del progetto)**

LP: xxxx

- Costi per il personale: costi unitari standardizzati (Costi unitari enti di ricerca)
- Spese d'ufficio e amministrative: tasso forfettario del 12% dei costi diretti ammissibili del personale
- Servizi esterni: costi reali

PP1: xxxx

- Costi per il personale: costi unitari standardizzati (Costi unitari imprese)
- Spese d'ufficio e amministrative: tasso forfettario del 12% dei costi diretti ammissibili del personale

5) Nel caso in cui i costi ammissibili al finanziamento dovessero risultare inferiori al previsto, la sovvenzione pubblica descritta al comma (2) verrà ridotta proporzionalmente secondo la percentuale approvata.

6) Riguardo la cumulabilità di sovvenzioni si rimanda alle disposizioni **della convenzione quadro/del bando**. Il beneficiario capofila dichiara in tal senso di escludere in ogni caso che ci sia un doppio finanziamento.

Articolo 3 **Durata del progetto**

1) Il progetto inizia in data **xxxx** e termina il **xxxx**.

2) Le spese riferite al progetto sono ammissibili - se non regolamentato in modo diverso nella **convenzione quadro/nel bando** - durante la durata del progetto stabilita nel paragrafo 1.

3) Entro la data di fine progetto tutte le attività devono essere realizzate e i servizi resi. L'emissione delle fatture e il pagamento delle stesse dovranno avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di fine progetto. Dalla data di fine progetto decorre in ogni caso il termine di 90 giorni per presentare la domanda di pagamento finale (rendicontazione finale).

Articolo 4

Sistema di monitoraggio digitale coheMON

1) Tutte le procedure riguardanti la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione del progetto avvengono attraverso il sistema di monitoraggio coheMON. Per tutta la reportistica il beneficiario è tenuto a utilizzare le maschere, i formulari e moduli predisposti dall'Autorità di Gestione.

2) L'accesso avviene con account certificati attraverso il sito web <https://fesr-efre.civis.bz.it/>

Articolo 5

Rendicontazione e monitoraggio dell'avanzamento progettuale

1) **Domande di pagamento (DP):** Il beneficiario capofila è tenuto a presentare in via telematica almeno semestralmente una domanda di pagamento per la rendicontazione delle spese. Le date di riferimento per l'invio sono: **xxxx** e **xxxx** per le spese sostenute entro la fine del mese (**xxxx** e **xxxx**) precedente di ogni anno. Inoltre, in casi giustificati l'Autorità di Gestione può richiedere un rendiconto aggiuntivo tra i termini stabiliti. Il beneficiario capofila adempie a questa richiesta entro 20 giorni di calendario. La rendicontazione finale segue i termini previsti dall'articolo 3, comma 3.

2) Il modulo per la domanda di pagamento comprende i campi obbligatori per indicare lo stato di avanzamento dei lavori nei diversi pacchetti di lavoro (WP) che compongono il progetto e per indicare gli importi stimati per i quali sarà inviata una richiesta di pagamento nei semestri successivi. In assenza di giustificativi di spesa, è possibile presentare anche una richiesta di pagamento pari a zero.

3) Se le spese effettivamente sostenute si discostano ampiamente dalle previsioni di spesa indicate nella domanda di progetto e ciò provoca un danno finanziario al programma, l'Autorità di Gestione può revocare in tutto o in parte il finanziamento di cui all'articolo 2.

Articolo 6

Variazioni del progetto

1) In linea di principio, i pacchetti di lavoro (WP) e le attività definite nel progetto approvato devono essere attuati nell'ambito del quadro definito in termini di contenuto e di tempo come approvato.

2) Il beneficiario ha la possibilità di presentare una richiesta di modifica motivata attraverso il sistema di monitoraggio coheMON, che si riferisce al contenuto del progetto (richiesta di modifica del progetto), alla durata del progetto (richiesta di estensione del progetto) o alla distribuzione delle risorse finanziarie tra le diverse categorie di costo (richiesta di modifica finanziaria).

3) Per essere efficaci, le modifiche devono essere approvate dall'Autorità di Gestione in conformità al programma FESR e alle disposizioni specifiche della convenzione quadro.

4) Le richieste di modifica finanziaria che riguardano solo piccoli spostamenti del budget all'interno di ciascuna categoria di costo e che non incidono sulle attività essenziali o sugli obiettivi programmatici del progetto saranno approvate automaticamente dopo la loro immissione nel sistema coheMON. Qualsiasi variazione delle attività e/o dei mezzi finanziari in relazione alle categorie di costo superiore al 20% e superiore a 15.000 euro, così come le richieste di estensione della durata del progetto, richiedono l'approvazione esplicita dell'Autorità di gestione attraverso il sistema di monitoraggio coheMON.

5) Fatte salve le disposizioni sancite in questa convenzione di finanziamento, il beneficiario capofila si impegna a informare immediatamente e di propria iniziativa per iscritto l'Autorità di Gestione circa tutte le circostanze che rallentano o impediscono la realizzazione del progetto, nonché quelle che comportano una modifica delle condizioni e indicazioni contenute nella presente convenzione di finanziamento, nella domanda di finanziamento o in ulteriori allegati.

Articolo 7

Conclusione del progetto

1) Il beneficiario capofila si impegna a presentare il **Rapporto finale** insieme alla domanda di pagamento finale tramite il modulo fornito in coheMON. Il rapporto finale si riferisce all'intera durata del progetto. Una versione sintetica del rapporto finale deve essere redatta sia in lingua tedesca che in lingua italiana. Nel rapporto finale sono indicati i valori degli indicatori raggiunti a conclusione del progetto, specificando i dati di riferimento o allegando la documentazione comprovante l'affidabilità dei dati forniti. Qualora il valore degli indicatori si discosti significativamente dal target previsto in fase di presentazione del progetto, il beneficiario deve fornire un'adeguata giustificazione. Un significativo mancato raggiungimento dei valori degli indicatori può comportare una riduzione della sovvenzione pubblica in base alle disposizioni del programma e della convenzione quadro.

2) La chiusura amministrativa del progetto avviene con lettera di chiusura inviata dall'Autorità di Gestione.

3) Il beneficiario capofila ha l'obbligo di conservare in modo sicuro e ordinato tutti i documenti relativi al progetto e il suo finanziamento, sotto forma di originali o di copie autenticate sino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. Ciò riguarda sia file digitali che atti su carta. **In caso di aiuti in esenzione**, rimane fermo l'obbligo di conservazione della documentazione per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 651/2014.

4) Il beneficiario capofila si impegna inoltre a fornire, fino a 5 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario, agli organi di competenza e rappresentanti della Corte dei conti europea, la Commissione europea e lo Stato italiano, in qualsiasi momento informazioni sul progetto, a contribuire su richiesta alla valutazione e la raccolta di indicatori o dati relativi al progetto, a dare accesso ai libri, le quietanze e altri documenti relativi al progetto, e a consentire durante gli orari di apertura ordinari dell'impresa, nonché su accordo al di fuori di questi, l'accesso a terreni e fabbricati, come anche l'esecuzione di misurazioni e indagini associate al progetto.

Articolo 8

Verifica amministrativa delle spese sostenute

1) L'ammissibilità della spesa è disciplinata dal Regolamento (UE) 2021/1060, dalle norme nazionali in tema di ammissibilità delle spese e dalle Norme specifiche del Programma di ammissibilità delle spese nonché dalle regole determinate nella convenzione quadro.

2) La verifica amministrativa avviene di norma entro 60 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento da parte del beneficiario. La verifica viene svolta dall'**Ufficio Controlli e aiuti di Stato**, controllando se i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti e erogati e se le spese dichiarate dai beneficiari sono conformi alla legislazione applicabile, al Programma e alle condizioni di sovvenzione del progetto. Il periodo di 60 giorni si interrompe ogni volta che vengono richiesti documenti integrativi da parte dell'organo competente per la verifica

amministrativa, e prosegue appena le richieste al beneficiario vengono esaudite in modo soddisfacente.

3) Le verifiche di cui al comma (2) comprendono sia verifiche amministrative sulla documentazione presentata dal beneficiario sia verifiche in loco volte ad accertare la conformità dei risultati ottenuti con il progetto approvato.

4) Il beneficiario si impegna a garantire la piena cooperazione ai controlli effettuati dagli organismi competenti.

Articolo 9

Obblighi del beneficiario capofila

1) Il beneficiario capofila si impegna:

- a. a garantire una gestione professionale del progetto;
- b. a coordinare l'avvio e la realizzazione del progetto secondo il cronoprogramma approvato;
- c. a usare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto finanziato;
- d. a monitorare continuamente le spese previste nel budget progettuale e di assicurare che le riallocazioni del budget avvengano entro i limiti e le regole stabiliti;
- e. fornire informazioni attendibili circa i valori degli indicatori allegando o producendo nel corso delle verifiche la documentazione attestante la veridicità dei dati e l'esattezza dei calcoli effettuati;
- f. ad assicurare che le spese dichiarate nella domanda progettuale siano state sostenute al fine di eseguire il progetto e corrispondano alle attività concordate;
- g. a informare immediatamente l'Autorità di Gestione sulle circostanze che ritardano o ostacolano l'attuazione programmata del progetto;
- h. ad attuare il progetto in conformità con la normativa provinciale, nazionale e comunitaria, ove applicabile, in particolare per quanto riguarda gli appalti e gli aiuti di Stato;
- i. il beneficiario assicura dalla data di presentazione del progetto, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i.), l'agevole consultazione e/o messa a disposizione della documentazione amministrativa necessaria per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit anche attraverso forme di interfacciamento con il sistema di monitoraggio coheMON.

Articolo 10

Ulteriori obblighi del beneficiario capofila e rappresentanza dei partner di progetto nel caso di progetti di cooperazione

1) Il beneficiario capofila assicura di poter rappresentare nei confronti dell'Autorità di Gestione i vari partner coinvolti nel progetto per quanto riguarda gli obblighi derivanti dallo stesso e di aver definito tramite accordo scritto la spartizione delle rispettive responsabilità. Il beneficiario capofila deve assicurare che anche i partner di progetto rispettino i propri obblighi. Inoltre, risponde verso l'Autorità di Gestione sia per infrazioni proprie che per quelle dei partner di progetto.

2) Se l'Autorità di Gestione, ai sensi della presente convenzione, dovesse richiedere la restituzione in parte o interamente della sovvenzione, il beneficiario capofila dovrà rispondere per l'importo richiesto.

3) Il beneficiario capofila si impegna:

- a. a garantire che anche i partner coinvolti nel progetto utilizzino un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni finanziarie relative a un progetto;
- b. a monitorare continuamente le spese previste per i singoli partner nel budget progettuale e di

- assicurare che le riallocazioni di budget avvengano entro i limiti e le regole stabiliti;
- c. ad assicurare che le spese dichiarate dai partner di progetto nella domanda progettuale siano state sostenute al fine di eseguire il progetto e corrispondano alle attività concordate tra i partner di progetto;
- d. a informare l'Autorità di Gestione immediatamente sulle circostanze che ritardano o ostacolano l'attuazione programmata del progetto. Ciò vale anche se cambiano le condizioni di erogazione, come stabilito nella presente convenzione (p.es. perdita di partner di progetto ecc.);
- e. di attuare il progetto nel rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione Europea, in particolare nel campo degli appalti e degli aiuti di Stato, e garantire che tali norme siano rispettate anche dai partner del progetto;
- f. a garantire la realizzazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma di spesa incluso nella proposta progettuale. Nel caso in cui il beneficiario capofila richiedesse il pagamento di un importo cumulato minore rispetto a quello previsto e tale evenienza producesse un danno finanziario al Programma, l'Autorità di Gestione ha il diritto di ridurre proporzionalmente la sovvenzione pubblica succitata nell'articolo 2 comma (2) della convenzione di finanziamento.

Articolo 11

Informazione e pubblicità

- 1)** Il beneficiario garantisce che tutte le iniziative di informazione e comunicazione facciano riferimento al sostegno finanziario del progetto da parte dell'Unione Europea nell'ambito del Programma FESR 2021-2027 Investimenti per la crescita e l'occupazione della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige, anche attraverso l'utilizzo del logo del Programma. Il beneficiario dovrà inoltre garantire il rispetto delle disposizioni delle Linee guida per la visibilità e la comunicazione 2021-2027 FESR | FSE+ | Interreg Italia - Österreich.
- 2)** Il beneficiario si impegna a presentare su richiesta dell'Autorità di Gestione e dell'organo competente per le verifiche amministrative delle spese sostenute, evidenza sulle attività di informazione e comunicazione realizzate.
- 3)** Il beneficiario garantisce che i risultati di progetto vengano divulgati in modo appropriato al pubblico e messi a disposizione all'Autorità di Gestione nonché a tutte le parti interessate a titolo gratuito.
- 4)** Il beneficiario garantisce che i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità del progetto siano su richiesta, messi a disposizione dell'Autorità di Gestione, delle istituzioni, degli organi o organismi nazionali e dell'Unione europea. Inoltre, dovrà essere concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per il beneficiario o per l'Autorità di Gestione.
- 5)** Nell'eventualità che il progetto fosse inserito tra le operazioni di importanza strategica, il beneficiario, al fine di garantire la visibilità del sostegno fornito dall'Unione europea, si impegna ad organizzare un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, coinvolgendo in tempo utile la Commissione europea e l'Autorità di Gestione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 12

Cessione di diritti e modifiche contrattuali

- 1)** La cessione di diritti fissati dalla presente convenzione di finanziamento non è ammessa e risulta nulla nei confronti dell'Autorità di Gestione, dello Stato membro e della Commissione europea.

2) Modifiche al progetto approvate dall'Autorità di Gestione diventano immediatamente efficaci come variazioni della convenzione di finanziamento.

3) Qualora fosse necessario adattare la convenzione di finanziamento per ottemperare a disposizioni di legge di carattere europeo, nazionale o provinciale, l'Autorità di Gestione potrà adeguare la presente convenzione dandone comunicazione al beneficiario capofila.

Articolo 13

Durata della convenzione

1) Questa convenzione di finanziamento entra in vigore il giorno in cui è sottoscritta da entrambe le parti contraenti e resta in vigore fino a quando entrambe le parti hanno completamente adempiuto ai propri obblighi che ne derivano.

2) La presente convenzione di finanziamento è sottoposta alla condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3 del decreto legislativo n. 159/2011 (normativa antimafia).

Articolo 14

Diritto applicabile e reclami

1) Questa convenzione di finanziamento è disciplinata dalla legge italiana e viene redatta in lingua tedesca o italiana.

2) Le parti contraenti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie derivanti dalla convenzione di finanziamento. Nel caso in cui non venisse trovato un comune accordo entro un termine ragionevole, le parti si sottopongono al giudizio del Tribunale di Bolzano che è competente per materia.

3) Contro i provvedimenti amministrativi intrapresi dall'Autorità di Gestione il beneficiario può presentare reclamo. Può essere esposta la violazione di un diritto o interesse e richiesta una revisione e abrogazione del provvedimento per motivi di natura legale. I termini per la presentazione del reclamo è di 30 giorni dalla data di consegna dell'atto impugnato. L'Autorità di Gestione deve decidere se il reclamo è giustificato ed emettere una decisione scritta e motivata entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di reclamo. Se le parti non raggiungono un accordo, il beneficiario ha la possibilità di rivolgersi al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano.

Articolo 15

Privacy

1) Nel rispetto della *privacy*, i dati personali raccolti per la concessione e l'erogazione dell'agevolazione richiesta verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di legge e per l'esecuzione del contratto, come disciplinato nel bando e nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679) e del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.).

2) I dati conferiti nell'attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2021/1060 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea, saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico Arachne per l'individuazione del rischio di frode.

3) Titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige, Ripartizione Europa, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata. Si rimanda al sito web del Programma per la pubblicazione dell'informativa estesa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

4) Ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del Regolamento (UE) 2021/1060, si informa che l'accettazione del cofinanziamento comporta l'accettazione della pubblicazione sui portali istituzionali della Provincia, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario ed al progetto finanziato.

Articolo 16

Disposizioni aggiuntive

1) Eventuali costi, tasse, oneri e altre spese derivanti dalla stipula o l'attuazione di questa convenzione di finanziamento sono a carico del beneficiario capofila.

2) La presente convenzione di finanziamento viene registrata solo in caso d'uso.

Per l'**Autorità di Gestione** del Programma Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita FESR 2021-2027 il Direttore d'ufficio **xxxx**

Per il beneficiario capofila **xxxx** il rappresentante legale o soggetto con potere di firma **xxxx**
